



COMUNE DI CAPOVALLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Marconi,1

25070 CAPOVALLE (BS)

Tel. 0365-750021 Fax. 0365-750143

P. Iva 00576630982 Cod. Fisc. 00744090176

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

SEDUTA : X Pubblica ☐ Non Pubblica

N. 04 SESSIONE : X Ordinaria ☐ Straordinaria ☐ Urgente

Data 30 marzo 2023 CONVOCAZIONE : ☐ 1° X 2°

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO TARIFFARIO TARI 2023 AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E
DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno 30 (trenta) del mese di marzo alle ore 20.00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
	GRANDI NATALINO	X	
	RIGHETTI MARCO	X	
	RIGHETTI CLAUDIO	X	
	GIORGI LICIA	X	
	GRAZIOTTI CHRISTIAN	X	
	MAGAGNINI PIETRO	X	
	RIGHETTI ANDREA	X	
	SALVIATI GIULIA	X	
	CARRETTA FLAVIO LUIGI	X	
	RIZZI FRANCESCO	X	
	DE CESARE DAVIDE	X	
TOTALE		11	

Presiede il Sig. GRANDI NATALINO nella sua qualità di sindaco e presidente del consiglio comunale. Partecipa alla seduta il dott. LORENZI ALBERTO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 (UNDICI) consiglieri su n. 11 (UNDICI) consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO TARIFFARIO TARI 2023 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE:

“La tassa rifiuti (T.A.R.I.), che ha sostituito i preesistenti tributi, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, che in quanto tale è strettamente collegato alla normativa che disciplina la corretta erogazione delle prestazioni nonché le attività di smaltimento e recupero: ciascun Comune è tenuto a calcolare, mediante l'approvazione del Piano Economico Finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I., mentre con la delibera di determinazione delle tariffe ripartisce i suddetti oneri tra gli utenti (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I - 6/9/2022 n. 1391, che richiama il proprio precedente n. 1275/2017).

2.1 Come ha sottolineato T.A.R. Campania Napoli, sez. I - 12/9/2022 n. 5680, "... le tariffe della TARI assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; le stesse sono determinate dai comuni sulla base dei costi individuati nel P.E.F. Le tariffe si compongono, pertanto, di una parte fissa, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio - segnatamente, investimenti per le opere e per ammortamenti - e di una parte variabile, riconducibile alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione. Riguardo alla parte variabile, l'art. 5 del menzionato D.P.R. n. 158 del 1999, al comma 2, dispone che la "tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza". È questo il cd "metodo normalizzato", di cui al menzionato D.P.R. n. 158 del 1999, che valuta la quantità e la qualità media dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle attività svolte nonché al costo del servizio, con riferimento a coefficienti di produttività dei rifiuti, in linea con le previsioni di cui all'art. 1, commi 651 e 652, L. n. 147 del 2013". Si veda, nello stesso senso, T.A.R. Campania Napoli, sez. I - 30/12/2021 n. 8324.”

Tribunale Amministrativo Regionale|Emilia Romagna - Bologna|Sezione 2|Sentenza|21 novembre 2022| n. 926

“Preliminarmente il Collegio reputa opportuno delineare brevemente l'evoluzione della tassa sui rifiuti, principiando dalla tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1) introdotta dall'art. 49 del D.lgs. n. 22/1997 in sostituzione della TARSU che era stata riformata da ultimo dal D.lgs. n. 507/1993.

Secondo la sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale, nonostante la trasformazione in tariffa, la TIA1 aveva natura tributaria, essendo analoga alla TARSU, perché il fatto generatore dell'obbligo era legato non all'effettiva produzione di rifiuti e all'effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma solo all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti. Inoltre, la struttura della disciplina era autoritativa e non sinallagmatica, tanto che la Cassazione (SS.UU. 15 marzo 2016, n. 5078) aveva successivamente accolto la tesi dell'esclusione da IVA, trattandosi di un tributo (non qualificabile, quindi, come corrispettivo per una prestazione di servizi di cui agli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 633/1972). Infine, i criteri di commisurazione erano analoghi a quelli della TARSU e miravano a coprire anche i costi di un servizio indivisibile a favore della collettività, quale lo smaltimento dei rifiuti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico.

Di contro, con riferimento alla successiva tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA2), pur in presenza di vari indici di autoritatività del prelievo, l'art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010 ha stabilito in via di interpretazione autentica che la stessa non ha natura tributaria.

Alla TIA2 è subentrata la TARES (tassa rifiuti e servizi), istituita dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011.

Da ultimo, con l'art. 1, comma 639 ss. L. n. 147/2013 è stata confermata la scelta di un prelievo di natura tributaria, salva tuttavia la possibilità per i comuni (che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) di prevedere con regolamento l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva al posto della TARI (art. 1, comma 668, L. n. 147/2013), nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è dovuta in base a una tariffa annuale, per la determinazione della quale il comune deve tener conto del metodo normalizzato, determinato ai fini della TIA1 con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. In forza di tale metodo, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (art. 3 del D.P.R. n. 158/1999). Con specifico riferimento alle utenze domestiche, la quota fissa è correlata ai metri quadrati utilizzati, corretti da un coefficiente di produttività di rifiuti predeterminato, differenziato in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare. La quota variabile è invece costituita da un ammontare determinato nella delibera comunale, attribuito a ciascuna utenza domestica sulla base del numero dei componenti di riferimento.

Orbene, il Consiglio di Stato (sent. n. 4223/2017), dichiarando illegittimo un regolamento comunale in tema di Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. TIA1) che fissava tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residenti nel comune rispetto ai residenti, ha affermato importanti principi in materia di limiti alla discrezionalità dei comuni nella fissazione delle tariffe della tassa sui rifiuti.

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la discrezionalità dell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo, segnatamente, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non politica. Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie di quel territorio comunale e se del caso della sua vocazione turistica: deve insomma concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessità.

Non rispetta tali principi il regolamento comunale che preveda una distinzione tariffaria sulla base del criterio formale della residenza del soggetto passivo, stabilendo una tariffa maggiorata per coloro che sono residenti fuori dal territorio comunale.

Se è vero che l'imposta sui rifiuti è di pertinenza dei comuni, è altrettanto vero che questi non hanno piena libertà di determinare le tariffe, generando irragionevoli o immotivate discriminazioni tra categorie di superfici sostanzialmente omogenee tra loro. La cornice resta sempre la legge e, soprattutto, la Costituzione che impone il principio di parità di trattamento e di contribuzione secondo la capacità reddituale dei cittadini. Poiché la discrezionalità di cui si avvale l'ente nel determinare le tariffe ha natura tecnica, non politica, il Comune, nel determinare le tariffe della tassa sui rifiuti, deve rispettare il fondamentale principio di proporzionalità, anche in applicazione del canone comunitario secondo cui "chi inquina paga".

Alla luce della premessa concernente l'evoluzione della tassa sui rifiuti, giova evidenziare che il principio espresso in tema di TIA1 dal Consiglio di Stato è chiaramente suscettibile di essere esteso anche all'attuale tassa sui rifiuti, la TARI, che al pari della TIA1 ha natura tributaria, presuppone il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte atti a produrre rifiuti urbani ed è dovuta in base a una tariffa annuale per la determinazione della quale il comune deve tener conto del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999."

Tribunale Amministrativo Regionale|PUGLIA - Lecce|Sezione 1 |Sentenza|24 ottobre 2022| n. 1673

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- > uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- > l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da:

- > IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- > TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- > TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

VISTO l'art. 52 del Digs. n. 446/1997.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che sul sito web della

Atteso che il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 aprile 2023. Vedi la Circolare Dait n. 128 Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno pubblicata in data 30 dicembre 2022, relativa al "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali", nella quale è detto che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022.

VISTO, altresì, l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, per il quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n. 443/2019, recante "Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento de/ servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021, recante "Approvazione de/ metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e valevole per il quadriennio 2022-2025;

PRESO ATTO che l'art. 7, della Deliberazione n. 363/2021 ha definito il seguente iter per l'approvazione del Piano finanziario:

"7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, i/ gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto da/ MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura de/ ciclo "minimi" / ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura de/ ciclo "minimi, secondo quanto previsto a/ precedente Articolo 5, i/ gestore di tali attività predispone i/ piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato da//a Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

Z 3 1/ piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui a/ comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui a/ successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta da/ legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nel/a modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui a/ 7.1, ovvero da/ soggetto competente di cui comma 7.2,

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto a/ gestore, come precisati all'Articolo 28 de/ MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali a/

riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 33 necessari alla elaborazione de/ piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione de/ piano economico finanziario per i/ periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura de/ ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui a/ comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte de/ soggetto competente di cui a/ comma 7.2, entro i/ 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza rego/atoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2". •

RICHIAMATI in particolare, della Deliberazione n. 363/2021:

"l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: "I/ presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione de//e entrate tariffarie per l'erogazione de/ servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. 1.2 1/ perimetro gestionale assoggettato a/ presente provvedimento è uniforme su tutto i/ territorio nazionale e, sulla base del/a normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani,".

"l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: "2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie de/ servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti i/ miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso de/ capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi a/ riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 28 c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. 22 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito a/ precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base de/ relativo aggiornamento biennale";

"l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: "4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi,

verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) de/ miglioramento della produttività; c) de/ miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche de/ perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici 30 e/o operativi, 43 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per i/ valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e i/ miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per i/ raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per i/ superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento de/ limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato ne/ citato Articolo 4 del MTR-2.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2,

46 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. E comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento a/ piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti."/;

RICHIAMATA la Deliberazione Arera 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria de/ servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

l'art. 1 "Chiarimenti applicativi" che così recita: "Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione de/ piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui a/ comma 27.4 de/ MTR-2.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne a/ servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti da/ trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite i/ ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario,

1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-

legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, i/ gestore subentrante tenuto alla 9 predisposizione de/ piano economico finanziario deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:

- utilizzare i dati parziali disponibili ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento a/ periodo di effettiva operatività de/ gestore; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.6 Ai fini della determinazione della componente ARa di cui all'articolo 2, comma 2 de/ MTR2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti,

1.7 Ai sensi del comma 11.1 de/ MTR-2, la determinazione della componente CODa viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione de//a quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce COAL, a di cui a/ comma 11.1 de/ MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, i/ valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi de/ MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base de/ dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2),

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente Acca di cui al comma 16.2 del MTR-2, i/ valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.

1.10 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso de/ capitale di cui all'articolo 12 de/ MTR2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti da/ gestore al proprietario de/ bene oggetto de/ contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui a/ comma 1.1 de/ MTR-2 10

1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità de/ settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta de/ gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i

canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 de/ MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 de/ MTR-2, relativi a/ conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

1.12 1/ valore, contenuto ne/ vettore che esprime i/ deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 ne/ 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/RIF, relativo all'anno 2002, è pari a 1,319."

;

- l'art. 2 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione" che così recita: "In attuazione della previsione contenuta ne/ comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo: a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2, c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui a//A/egato 4 2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della

deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione: a) i/ piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina, b) la delibera di approvazione de/ piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale. '.

TENUTO CONTO che

L'art. 4 dell'MTR-2 - Allegato alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025;

• alla quantificazione del suddetto limite; oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR-2:

✓ il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

V il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore tra 0 %/o e 4%; v/ il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa), che può assumere un valore tra 0% e 3%; ✓ il coefficiente di natura previsionale per la copertura degli scostamenti attesi per l'applicazione delle disposizioni contenute all'interno del Dlgs. n. 116/2020 (C 116a), che può assumere un valore tra 0 %/o e 3%;

L'art. 7 dell'MTR-2 stabilisce che - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;

- I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a — {2022, 2023, 2024, 2025} per i/ servizio de/ ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
 - «per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - «per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per g/i anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2). In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);
- Ai fini dell'aggiornamento dei costi, il tasso di inflazione relativo all'anno a è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo. Ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno a = {2022}, si considerano i seguenti tassi di inflazione / 2021 = 0,1% e 12022 = 0,2 %/o. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

I costi riconosciuti comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (a/ netto di resi, abbuoni e sconti);
- B 7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi de/ personale;
- BI 1 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

- BI 2 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- BI 3 - Altri accantonamenti,;
- B14 - Oneri diversi di gestione;

- sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea: - i costi attribuibili alle attività capitalizzate; - le poste rettificative di cui al comma 1.1; - i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante; - i costi complessivi sostenuti per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, nei casi in cui si sia fatto Allegato A 19 ricorso (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo di natura previsionale; - gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio. l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (06a) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (00/), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta, Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

L'art. 11 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL, a che includono tra le altre:

v/ la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente; ✓ eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ti) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

V I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

l'art. 12 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (Cl<a); l'art. 13 dell'MTR-2 definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:

"13.1 1/ perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio a/ 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali i/ fondo di ammortamento non abbia già coperto i/ valore lordo degli stessi, Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti a/ 31 dicembre dell'anno (a-2), a/ netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.

132 La ricostruzione de/ valore lordo delle immobilizzazioni materiali a/ 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione de/ cespiti al momento della sua prima utilizzazione ovvero a/ costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie,

13.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.

13.4 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge,

13.5 In sede di prima approvazione, ai fini della redazione del PEF per ciascun anno a = {2024, 2025}, si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2),

13.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

13.7 Sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

L'art. 15 dell'MTR-2 contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;

All'art. 16 dell'MTR-2, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:

- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80 % di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Digs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
 - Nel caso di passaggio, a partire dal 2022, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare: - partendo da una soglia massima pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11; fino a un minimo, previsto per il 4 ° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dagli artt. 17-18-19 dell'MTR-2 in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 20 per quanto concerne la determinazione del Valore di subentro Nel caso di subentro, nell'anno a = {2022, 2023, 2024, 2025}, di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio;

VISTA la Deliberazione Arera 26 ottobre 2021, n. 456/R/Rif, rubricata "valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)", per mezzo della quale l'Autorità ha definito il tasso d'inflazione programmata pari all'1,7 %, impiegato per la determinazione del parametro pa, nonché la determinazione del deflatore degli investimenti e la remunerazione del capitale investito (Wacc) ;

CONSIDERATO che la componente ARA di cui al comma 2.2, del MTR-2, è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;

CONSIDERATO che il comma 11.1 del MTR-2 disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDA in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;

CONSIDERATO che riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 16.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'art. 2, del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle

partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 27.4 del MTR-2;

VISTO il Titolo IV, del MTR-2, il quale introduce l'attività di regolazione con riguardo alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

DATO ATTO che il MTR-2 definisce "Organismo competente", ovverosia il soggetto deputato all'attività di validazione delle tariffe di accesso agli impianti, l'Ente territorialmente competente al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

CONSIDERATO che l'Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di Ferentino;

VISTO l'art. 26, del Mtr-2, rubricato "Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti"

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2, sono stati adottati i seguenti schemi tipo:

- a) il piano • economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1 alla predetta Determinazione;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla predetta Determinazione;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 alla predetta Determinazione, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 alla predetta Determinazione;

RICHIAMATE le Deliberazioni Arera 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF e 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Arera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita:

"Entro i/ 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati da/ gestore de/ servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base de/ livello qualitativo previsto ne/ Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito." ;

VISTO l'art. 8, della Deliberazione Arera n. 363/2021, il quale prevede l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2. L'aggiornamento sarà predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario redatto e approvato dal Comune di Ferentino con la presente deliberazione e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

CONSIDERATO peraltro che dall'evoluzione normativa intervenuta ed ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023.

TENUTO CONTO che il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

PRESO ATTO che l'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche così come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile è stata effettuata perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze;

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l'articolo 1, commi 639-668;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: d.lgs. 116/20);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5-quinquies;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 43, comma 11;
- la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)”;;
- la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;

- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante “Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 362/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM, recante “Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e l'aggiornamento” (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (di seguito: TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM” (di seguito: deliberazione 68/2022/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM, recante “Verifica dell'attuazione del meccanismo di trigger di cui all'articolo 8 del TIWACC 2022-2027 per l'anno 2023 (...)”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 732/2022/R/RIF, recante “Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 413/2022/R/RIF relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 364/2021/R/RIF volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari” (di seguito: deliberazione 732/2022/R/RIF); la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2023, 9/2023/R/RIF, recante “Avvio del procedimento per la verifica dell'adempimento agli obblighi regolatori relativi alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nei casi in cui gli organismi competenti e i gestori non abbiano provveduto a trasmettere all'Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza”;
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 50/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22” (di seguito: deliberazione 50/2023/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 611/2022/R/RIF, recante “Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Orientamenti per l'introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati” (di seguito: documento per la consultazione 611/2022/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 643/2022/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito: documento per la consultazione 643/2022/R/RIF);
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la comunicazione del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto “Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF” inviata dall'Autorità alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la determina 22 aprile 2022, 01/DRIF/2022, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga’” (lett. f);

- “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g);

- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

Vista la delibera ARERA - 21/02/2023, n. 62/2023/R/rif

Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Pubblicata nel sito internet dell'ARERA il 23 febbraio 2023, ai sensi del comma 1 dell'art. 32, L. 18 giugno 2009, n. 69.

“(…)

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché provvedendo nell'ambito del MTR-2 medesimo alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in particolare:

- confermando l'impostazione generale del MTR, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita (che tenga conto anche di costi benchmark di riferimento espressamente individuati), differenziato in ragione degli

obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

- introducendo una regolazione tariffaria asimmetrica per i differenti servizi del trattamento, attraverso opzioni regolatorie articolate sulla base del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato), nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa (distinguendo tra presenza di impianti di chiusura del ciclo "minimi" e impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"), in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale, di gestire integralmente i rifiuti;

- prevedendo, in tale ambito, l'introduzione di un meccanismo di incentivazione tramite perequazione volto a promuovere il rispetto della gerarchia dei rifiuti, rinviando a successivo provvedimento i criteri per la quantificazione delle componenti perequative ambientali, le modalità con le quali deve esserne data separata evidenza nei documenti di fatturazione, ovvero negli avvisi di pagamento, nonché la definizione delle modalità operative del sistema perequativo da attivare presso CSEA;

- prevedendo alcuni elementi di novità per la regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal d.lgs. 116/20; iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità derivanti dalla pertinente regolazione dell'Autorità in materia;

- introducendo un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione sia delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie che delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nonché un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

- prevedendo, al comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, e secondo quanto poi precisato al comma 4.7 del MTR-2, la possibilità di una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del piano economico-finanziario pluriennale.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il comma 7.2 del MTR-2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, stabilisce che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti siano determinati (salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali):

- per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:

- con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

- con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii)

per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$;

- il medesimo comma 7.2 del MTR-2 chiarisce poi che, in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo sono riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno $(a-2)$;

- al comma 7.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che sia il piano economico finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sia il piano economico finanziario per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero dagli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", entrambi riferiti al periodo 2022-2025 e predisposti secondo quanto previsto dal MTR-2, siano corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente, ossia l'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1 della citata deliberazione, oppure il Soggetto competente di cui al comma 7.2 della stessa;

- il comma 7.6 della medesima deliberazione prevede che la trasmissione della predisposizione tariffaria avvenga ad opera, rispettivamente, dell'Ente territorialmente competente - per le entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani - e del soggetto competente - per le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti "minimi" - i quali, ai fini delle pertinenti determinazioni, validano le informazioni fornite dal gestore, integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- peraltro, il comma 6.3 della deliberazione in parola precisa che gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", individuati secondo quanto previsto al precedente comma 6.1, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive, anche chiarendo che "il venir meno della qualifica di "minimi" non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima".

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l'Autorità, nell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare:

- il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;

- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata:

- da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- da parte del soggetto competente alla validazione della predisposizione relativa alle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero dagli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", entro il 30 aprile 2024;
- ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2024 e 2025, i commi 7.5 e 13.9 del MTR-2 rinviano a successive determinazioni da parte dell'Autorità la quantificazione dei seguenti parametri:
- il tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti, considerato nullo per gli anni 2023, 2024 e 2025 in sede di prima approvazione tariffaria del periodo 2022-2025;
- i vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1, rispettivamente, nel 2023, 2024 e 2025.

(...)"

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la definizione delle regole per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie richiede che le medesime vengano valutate congiuntamente, in una logica di sistema, con talune misure già previste, o in via di definizione da parte dell'Autorità, nell'ambito di differenti procedimenti; il riferimento è, in particolare:
- al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di cui alla deliberazione 15/2022/R/RIF, che ha introdotto - dal 1° gennaio 2023 - un set di obblighi di servizio minimo valido per tutte le gestioni riguardante i principali profili di qualità contrattuale e tecnica, affiancato alla previsione di standard generali di qualità, differenziati, secondo un approccio asimmetrico, per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni; l'MTR-2 ha già previsto la possibilità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti con il provvedimento in parola (ove questi non siano ricompresi nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità previgente), attraverso specifiche componenti di natura previsionale;
- agli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 611/2022/R/RIF, relativi all'implementazione del meccanismo di perequazione finalizzato alla promozione del rispetto della gerarchia dei rifiuti, introdotto dal MTR-2, e di quello inerente alla riduzione e alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, di cui alla legge 60/22, con particolare riferimento alla definizione dei criteri e delle modalità di gestione dei sistemi perequativi (in un'ottica di riduzione della complessità gestionale) e alla quantificazione delle relative componenti;
- alla deliberazione 732/2022/R/RIF, con la quale è stato rinnovato il procedimento relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, unificandolo con il procedimento di cui alla deliberazione volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari;
- al procedimento avviato con la deliberazione 362/2020/R/RIF, nell'ambito del quale, con il documento per la consultazione 643/2022/R/RIF, sono stati presentati i primi orientamenti per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti o di uno dei servizi che lo compongono;

- al procedimento avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF, per la definizione dei contenuti minimi del bando di gara, nell'ambito del quale disciplinare, tra l'altro, i criteri per la determinazione dell'importo a base di gara, nonché per la formulazione e la valutazione delle offerte (economiche e tecniche) affinché le stesse siano coerenti con le previsioni regolatorie in materia tariffaria e di qualità.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento volto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, per le annualità 2024 e 2025;

- sia opportuno provvedere, nell'ambito del procedimento in parola, a dettagliare le modalità per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche quantificando - ai fini delle determinazioni tariffarie per il menzionato biennio 2024-2025 - taluni dei parametri macroeconomici di riferimento, procedendo in particolare:

- all'aggiornamento del tasso di inflazione programmata, π , per la determinazione del parametro ρ relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui al comma 4.2 del MTR-2, nonché dei parametri relativi alla remunerazione del capitale investito di cui ai commi 14.2 e 14.6 del MTR-2;

- alla quantificazione dei valori aggiornati del tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti di cui al comma 7.5 del MTR-2 e dei vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 13.9 del MTR-2;

- alla determinazione delle modalità per l'inclusione, nell'ambito delle componenti di congruo di cui all'articolo 17 del MTR-2, delle variazioni nei costi riconosciuti in esito all'applicazione dei valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 1.2 del MTR-2, nonché del tasso di remunerazione del capitale investito netto

WACCRID_a e del parametro Kd_a^{real} di cui al comma 14.6 del MTR-2;

- alla valutazione, sulla base delle evidenze emerse in sede di prima applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento:

- delle modalità volte eventualmente a ricomprendere tra i costi totali dell'impianto “minimo” anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l'esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti;

- delle modalità per il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;

- alla valutazione dei possibili effetti di dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da non trovare copertura nell'ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2, affinché siano identificati meccanismi in grado di assicurare, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi all'utenza finale;

- in continuità con l'impostazione stabilmente assunta per assicurare l'uniformità e l'omogeneità degli atti di programmazione, ad aggiornare gli schemi tipo di piano economico-finanziario;

- sia, inoltre, opportuno proseguire le attività di confronto interistituzionale - già avviate nell'ambito del Tavolo tecnico istituito con deliberazione 333/2019/A - finalizzate, tra l'altro, a definire

procedure volte a garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti per la gestione del servizio”

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si rife risce;

PRESO ATTO che l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti, compete al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ACQUISITI il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Settore IV e dei Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, su nr. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, le tariffe TARI relative al servizio rifiuti per l'anno 2023 di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
3. di dare atto che, in riferimento al contenuto della Deliberazione Arera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, con precedente deliberazione, il Consiglio Comunale ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I "LIVELLO QUALITATIVO MINIMO" sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio vigente e che, nella stesura del PEF pluriennale 2022/2025 si è tenuto conto di quanto stabilito con la deliberazione appena citata;
4. di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, i dati forniti dal gestore SAE Valle Sabbia società partecipata.
5. di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dai gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
6. di approvare il Piano Economico Tariffario Anno 2023 Allegato, elaborato in ossequio ed in conformità alle fonti normative e regolamentari in premessa citate e che qui s'intendono richiamate, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
9. di approvare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche come da schema riepilogativo allegato al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale.

10. di fissare i coefficienti di determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche nella misura individuata nel prospetto allegato al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale.

I l. di approvare le tariffe Tari per l'anno 2023, come da prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

12. di dare atto che le tariffe di cui al punto che precede hanno efficacia a decorrere dal 1 ° gennaio 2023.

13. di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 254, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Frosinone in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1 ° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;

di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

di trasmettere ad Arera il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022, ai sensi dell'art. 7.6, della Deliberazione n. 363/2021;

Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto [l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita: "4. Ne/ caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con i/ voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE.

I competenti Responsabili del Servizio esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Capovalle, 30/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL segretario comunale

DOTT. LORENZI ALBERTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL segretario comunale

DOTT. LORENZI ALBERTO



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



Grandi Natalino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Grandi Natalino".

IL SEGRETARIO COMUNALE



dott. Lorenzi Alberto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "dott. Lorenzi Alberto".

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 d.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Io sottoscritto certifico che, copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio a' sensi dell'art. 124 del d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi e divenire esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione a norma dell'art. 134 comma 3 del d. lgs. N. 267/2000, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità a mente dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Lì, 20 APR 2023



L'addetto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L'addetto".